



CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Provincia di Torino

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER IL
SERVIZIO DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO (CER 20 01 08)
RACCOLTO NEL TERRITORIO DEL COVAR 14 – CIG BBDA79CFDA

Maggio 2026

ART. 1 OGGETTO

1. L'Appalto ha per oggetto il servizio di trattamento ed, eventuale, trasporto della frazione organica r.s.u. da raccolta differenziata (cod. C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio del COVAR 14 (19 Comuni della Provincia di Torino).
2. Il materiale conferito potrà essere composto anche di rifiuti compostabili al 100% (stoviglie, capsule, shopper, bottiglie....)
3. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 16500 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del 10% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED ADDENDUM CONTRATTUALE

1. L'importo complessivo d'appalto è pari a **4.199.580,00 €**, così' suddiviso:
 - a) **1.199.880,00 EURO/ANNO, IVA esclusa**, di cui Euro 1.188.000,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 11.880,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
 - b) **599.940,00 EURO per i SEI mesi di eventuale proroga tecnica**, IVA esclusa, di cui Euro 594.000,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 5.940,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il prezzo a base di gara è di 72. €/t, Iva esclusa ed ecotassa compresa, di cui 72,00 €/t soggetti a ribasso di gara e 0.72 €/t, per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2025.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale

offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.

6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;
8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.
12. L'Appaltatore in qualità di soggetto gestore dell'impianto di trattamento destinatario del materiale conferito, riconosce ai Comuni associati del Consorzio di Area Vasta Covar¹⁴, una quota del provento da mercato, quantificato in una percentuale (% - €/t) conferito a partire dall'annualità 2026 e con liquidazione in tranches semestrali in data 30 giugno e in data 31 dicembre. Il valore del credito da fatturare sarà comunicato entro il mese antecedente al medesimo Consorzio.

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica R.S.U. da raccolta differenziata (cod. C.E.R. 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio del COVAR 14.
3. La frazione organica, proveniente da RD nel territorio consortile, potrà essere conferita all'impianto sia in sacchetti di nylon (sarà necessario, quindi, che l'impianto sia dotato di rompi-sacco), sia in sacchetti di carta o in mater bi.
4. La frazione organica, proveniente da RD nel territorio consortile, potrà essere composta anche da rifiuti compostabili al 100% (stoviglie, capsule, shopper, bottiglie....);
5. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COVAR 14, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.
6. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;
7. Se l'impianto indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi di Torino, il trasporto alla sede dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.
8. Se l'impianto indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, il trasporto è a carico del CO.VA.R 14
9. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio all'impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

10. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di compostaggio, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta,
11. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
- a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
 - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
 - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
 - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.

- 12 L'Appaltatore si impegna a fornire semestralmente la percentuale di riciclo del materiale conferito dal Consorzio, sulla base delle analisi merceologiche eseguite presso l'impianto (laddove possibile sul singolo comune);
- 13 L'Appaltatore si rende disponibile a concordare con il Consorzio analisi merceologiche supplementari.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 36 mesi a far data dal 1 agosto 2026, e, comunque dalla data di effettivo avvio del servizio oltre agli eventuali sei (6) mesi di proroga tecnica necessari all'espletamento della nuova procedura di gara.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, in pendenza della stipulazione del contratto.
3. In caso di urgenza, il servizio potrà essere avviato in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
4. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
5. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
6. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 05 - METODO DI VALUTAZIONE

1. Procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 36/2023. L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. L'aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio dell'offerta al prezzo più basso da determinarsi secondo quanto stabilito degli artt. 108 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo a base di gara, con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 110 del citato decreto.

3. Qualora l'offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all'esclusione immediata dell'offerta.
4. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, complessivo.
5. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentanti delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.
6. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'ammissione dell'offerta.
7. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
8. Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi del Dlgs 36/2023.
9. In caso di aggiudicazione ad un'ATI, a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del raggruppamento, si procederà a liquidare l'intero corrispettivo dovuto soltanto alla mandataria, unico soggetto autorizzato ad emettere fattura per conto del raggruppamento.
10. Le fatture saranno liquidate a 30 gg data fattura.
11. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo, disciplinato dall'art. 1283 cod. civ., si precisa che gli interessi non saranno comunque capitalizzati neppure se dovuti almeno per sei mesi.
12. L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo contrattuale di appalto, non farà sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, diversamente si procederà alla risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

13. Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni o dell'intero servizio, per un periodo superiore a due giorni, il maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per l'affidamento a terzi, anche facenti parte dell'ATI, dell'esecuzione degli stessi sarà detratto dal corrispettivo contrattuale mensile convenuto. Dal predetto corrispettivo contrattuale sarà, anche defalcato l'importo delle eventuali penali.
14. La Stazione Appaltante non è responsabile, e non sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:
- omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
 - irregolarità fiscale;
 - mancata trasmissione delle fatture quietanzate liquidate ai subappaltatori;
 - presentazione di domanda ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice.
15. Gli interessi non matureranno su quella parte dell'importo della fattura corrispondente alla richiesta del lavoratore.

ARTICOLO 06— REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per essere ammessi alla gara i singoli Appaltatori e, in caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi di Imprese non ancora costituiti, tutte le Ditte associate o, nel caso di Consorzio, le Ditte consorziate indicate come esecutrici della fornitura, dovranno produrre un'istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, non soggetta ad autenticazione se corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (non scaduto) del firmatario della stessa, contenente le attestazioni di seguito riportate, con le quali il firmatario, assumendosene la piena responsabilità, dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00:

⇒ **requisiti di carattere generale:**

- a) l'iscrizione alla CCIAA Uff. Registro Imprese, o ad analogo registro dello Stato di residenza o sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria l'iscrizione

(dalla quale risulti che l'Appaltatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni - NEL CASO LA CAMERA DI COMMERCIO DI RESIDENZA LA RILASCIASSE ANCORA). La stessa dichiarazione deve essere completata con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, degli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società e deve essere corredato dalla dicitura antimafia;

b) le attestazioni riportate nel Casellario Giudiziario, per il Titolare se trattasi di Ditta individuale, per tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, per gli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi;

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti, nonché la sede legale e la sede amministrativa;

d) di non trovarsi in situazioni di collegamento o controllo con altro Appaltatore concorrente: ove ciò avvenisse la Stazione Appaltante escluderà entrambe le Ditte;

e) di impegnarsi a costituire formalmente il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, entro 10 gg dalla data di formalizzazione dell'affidamento (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti);

f) nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi, dichiarazione della Ditta mandataria (capogruppo) che rappresenterà il Raggruppamento o Consorzio in caso di aggiudicazione con l'indicazione dei lotti che saranno prodotti da ciascuna ditta;

g) Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o di Consorzio di cooperative (e di tutte le imprese di quest'ultimo che effettuino il servizio). Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte

dal legale rappresentante della capogruppo mandataria. Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt.2602 e 2612 del codice civile non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento.

I soggetti che, in qualsiasi forma, singola, associata o consortile, parteciperanno alla gara, non potranno partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione o Consorzio con altri.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. In caso di consorzi di concorrenti già costituiti, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia autentica, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o statuto, contenenti la responsabilità solidale del Consorzio e dei consorziati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

ART. 7 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

- a) Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 106 del D.lgs. n. 36/2023). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e nei termini descritti nel bando di gara.
- b) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà corrispondente al 2% dell'importo globale stimato dell'appalto (102.789,92 €)
- c) La cauzione può essere costituita, ai sensi del comma 2 dell'art 106 del D.lgs. n. 36/2023.
- d) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

e) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

g) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

h) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento

per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

i) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.

- j) La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 116 del D.lgs 36/2023.
- k) La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- l) La garanzia definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ivi compreso. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante alla ditta aggiudicatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione l'ipotesi di cui all'art.1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
- m) La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'Impresa imputabili.
- n) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
- o) La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura trimestrale, con riferimento all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità ed il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- p) Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'impresa appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.
- q) Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione
- r) **La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.**

ARTICOLO 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione Appaltante procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Area Servizi Ambientali, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare
 - Cauzione definitiva;
 - Certificazione Legge n. 68/1999;
 - Certificato C.C.I.A.A. in originale e copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o Amministrazione controllata e con il nulla osta antimafia;
 - Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da Euro 16,00 in numero che verrà comunicato dall'Area Servizi Ambientali;
 - Conto dedicato;
 - Ogni altro documento eventualmente richiesto.

3. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
4. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
6. Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
7. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici fa parte integrante del contratto d'appalto.
8. Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di pubblicazione gara e aggiudicazione, segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ARTICOLO 9 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo *dei beni* superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici :
 1. dei prezzi al consumo – indici ISTAT

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA

MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 11– CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/2191 n. 52 , potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
2. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
3. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ART. 12 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della

Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

ART.13 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della tariffa secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

7. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
8. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove sia presentata una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori
9. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.
10. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, **pena pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo senza necessità di messa in mora.**
11. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.
12. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.,) nonché di tutte le norme inerenti, che potrebbero essere emanate, anche, durante il corso dell'appalto.
13. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di formare ed informare i propri lavoratori, di procurare e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al

presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo, anche per quanto riguarda gli obblighi formativi e di fornitura di DPI derivanti dai DUVRI

14. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.

ART. 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti saranno conferiti agli impianti di recupero indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, nel rispetto degli orari e delle disposizioni richieste. Il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.
3. L'impianto dovrà essere aperto anche nelle festività concordate con il Consorzio, ad eccezione del 25 dicembre e del 1 gennaio.
L'orario di apertura dell'impianto dovrà essere adeguato all'esigenza dei servizi del nostro territorio.

ART. 15 - VIGILANZA E CONTROLLO E VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Resta in facoltà del Covar¹⁴ procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, con sopralluoghi nell'impianto individuato al fine di verificare il grado di affidabilità della capacità tecnica e della qualità dell'appaltatore.

2. La verifica di conformità di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
3. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 - CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (conoscenza della localizzazione degli impianti, dove saranno effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.).
2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ARTICOLO 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del

ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.

3. L'affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto di appalto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara, da verificarsi in base al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto e non deve versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 95-96 del D.Lgs. 36/2023.
5. Le ditte partecipanti in sede di offerta devono indicare la volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. I servizi o le parti di servizio da subappaltare devono essere puntualmente specificate. Non saranno ritenute valide e quindi non autorizzabili indicazioni che comprendono la totalità dei servizi da eseguire o in misura superiore alla percentuale indicata dalla normativa.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
7. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare la soglia prevista dalla legge.
8. L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti

dei loro dipendenti.

10. L'impresa che intende subappaltare deve trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
11. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 95-96 del D.lgs. n. 36/2023 e i requisiti di ordine speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
12. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
13. Il contratto di subappalto iniziato senza preventiva autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi nullo.
14. Il mancato rispetto della disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto e, conseguentemente di incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.
15. L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 è tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, non essendovi alcun rapporto tra questi ultimi e la Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi previsti allo stesso articolo.
16. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore (come previsto dal contratto stipulato tra gli stessi soggetti; pagamento, comunque, che non deve avvenire oltre 60 gg dalla presentazione della fattura dei servizi al protocollo consortile e, comunque, in

concomitanza con il pagamento del Consorzio, in quanto il contratto di subappalto, è un contratto derivato o “sub-contratto” e come tale soggetto alle vicende del contratto principale, dal quale è caratterizzato per il fatto di avere lo stesso od analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

17. Nel caso di cessione al factor le fatture al subappaltatore dovranno seguire l’iter previsto dall’art. 7 del presente Capitolato.
18. Qualora l’Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, nei termini di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnando un termine di quindici giorni entro il quale adempiere ai suoi obblighi o fornire i necessari chiarimenti a giustificare l’omesso invio delle stesse; contestualmente la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento a favore dell’operatore della prima fattura utile a coprire l’importo del mancato pagamento del subappalto, sino al ricevimento dei documenti richiesti. Questo non potrà far maturare interessi di mora.
19. Le prestazioni affidate in subappalto non possono diventare oggetto di nuovo subappalto.

ARTICOLO 18 – QUINTO D’OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l’esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo dell’aggiudicazione.

ART. 19 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali.

2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
5. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
6. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto come previsto

ARTICOLO 20 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
4. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
6. L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
7. Ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ARTICOLO 21 OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

1. L'impresa Appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:
 - Di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
 - Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
 - Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

ART. 22 - PENALITA'

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, e precisamente:

- a) Inosservanza del Capitolato Speciale d'Appalto
- b) Ritardo di inizio o Interruzione di servizio
- c) Inosservanza delle normative di sicurezza

L'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà soggetto a sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 (euro cinquecento) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila) ciascuna.

2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 8 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Consorzio, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ART 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella risoluzione del contratto e nella decadenza dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:
 - a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A.. o di altro organismo competente in materia ambientale;
 - b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
 - c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
 - d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
 - e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
 - f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;

- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
 - i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
 - j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - k) quando le competenti Autorità dovessero revocare le autorizzazioni dell'impianto;
 - l) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari e/o superiore al 5% del rifiuto conferito e/o conferibile nel singolo mese;
 - m) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - n) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicato il disposto dell'art.1456 del cc. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

5. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa Appaltatrice spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
6. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà, all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ART. 24 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

ARTICOLO 25 – SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
 - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

ARTICOLO 26– RESPONSABILE TECNICO

1. L'appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che sarà responsabile di tutti i rapporti con l'Amministrazione consortile e della gestione del servizio.
2. Il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre reperibile telefonicamente e dovrà essere presente su richiesta del Covar14 presso gli uffici consortili per conferire con i responsabili del servizio.

ARTICOLO 27 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il

corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- + Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004
- + D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- + D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- + D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017
- + D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- + L 136/2006
- + D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore
- + R.D. 23.05.1924, n. 827
- + L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
- + D.lgs n. 231/2002
- + Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
- + Regolamento UE 2016/679
- + Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018
- + alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 28- RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dell' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR si informa che:
 - ⇒ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
 - ⇒ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - ⇒ la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;

- ⇒ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
- il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - altri soggetti del Consorzio;
- ⇒ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dall' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR ;
- ⇒ titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 29- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ARTICOLO 30 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di

applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 31 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del servizio è la Dott.ssa Najda Toniolo, tel. 011/9698602, fax. 011/9698628, e-mail: najda.toniolo@covar14.it.

ARTICOLO 32 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

ARTICOLO 33 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale e, ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.